

**COMUNE DI POGGIO RENATICO**  
**PROVINCIA DI FERRARA**

**PARERE**

ESPRESSO DAI SENSI DELL'ART. 239 - 1° COMMA LETT. B) - D.LGS. N. 267/00,

Proposte di Deliberazione  
**CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILE (TASI). DELIBERAZIONE CONSILIARE N.85 DEL 22 DICEMBRE 2015. MODIFICA.**

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede :

- al comma 1, lettera b.7), che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto *all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori*";

Richiamato il proprio parere espresso in data 11/12/2015 sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016", approvata dal Consiglio comunale in data 22/12/2015 con numero 85;

Visto il Bilancio di Previsione triennio 2016-2018 approvato dal consiglio comunale in data 22/12/2015 con deliberazione n. 90;

Considerato che in sede di approvazione di bilancio 2016, effettuato a legislazione vigente, è stata confermata l'applicazione della Tasi per l'abitazione principale;

Richiamata la legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) che all'art. 1 è intervenuta sensibilmente sulla disciplina TASI (art. 1 della Legge 147/2013) a decorrere dall'anno 2016, e precisamente:

- a) Con il comma 14 lettera a) è stato modificato il comma 639 per cui dispone che la TASI è posta a carico "sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore

nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".

- b) Con il comma 14 lettera b) è stato modificato il comma 669 ai sensi del quale "Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".
- c) Con il comma 14, lettera c) e il comma 54 è stato integrato il comma 678, che conferma per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'uno per mille; inoltre, dispone che sui fabbricati "merce", ovvero costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Infine, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.
- d) Con il comma 14 lettera d) è stato modificato in parte il comma 681 per cui, nel caso in cui l'unità immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.  
Nel caso in cui l'unità immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.
- e) Con il comma 28 si conferma che "per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 Legge 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell'art. 1 Legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"
- f) Il comma 23 dispone che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.



Vista la Comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot.n.3986/2016 inviata via PEC e assunta al protocollo dell'Ente il 18/02/2016 n.00024240, dove pur rilevando la conformità della Deliberazione n.85 alla normativa vigente al momento della

sua adozione, risulta necessario da parte dell'Ente adottare un provvedimento modificativo alla luce del richiamato "jus superveniens";

Considerato che l'imposizione della TASI per l'anno 2015 era prevista solo per l'abitazione principale e pertanto, a seguito dell'approvazione della Legge 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) per l'annualità 2016, nessuna unità immobiliare sarà soggetta al pagamento della TASI;

Considerato necessario precisare che tutte le fattispecie imponibili indicate nella Deliberazione n.85 del 22/12/2015 saranno esentate dal pagamento della TASI;

Visto a tal proposito la proposta di deliberazione da sottoporre alla approvazione da parte del consiglio comunale di cui all'oggetto;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di comunale di contabilità;
- la legge di stabilità per l'anno 2016;

Il sottoscritto BIGI MAURO in qualità di Revisore Unico del Comune di Poggio Renatico esaminate le proposte di deliberazione di cui all'oggetto

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale di cui all'oggetto, attinente alla modifica della deliberazione del consiglio comunale n. 85 del 22/12/2015 al fine di adeguarne i contenuti alla modifica introdotta dall'art. 1 commi 14 lett. a, b, c e d) e artt-23 e 28 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016), modificativa della disciplina previgente di imposizione TASI.

Il, 29/03/2016

IL REVISORE UNICO  
(Dott. Mauro Bigi)

